COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 11 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia)

Compenso per gli studi.

Con l'annualita' chilometrica citata all'antecedente articolo 9 si intendono compensate anche le spese fatte dalla Societa' per tutti i progetti relativi alle linee di cui alla presente Convenzione, mentre da parte del Governo vengono gratuitamente ceduti alla Societa' tutti i progetti da esso studiati finora per le linee medesime. In conseguenza di cio' la Societa' versera' nelle casse dello Stato dentro tre mesi dalla data di approvazione della presente Convenzione, l'ammontare di quelle somme che avesse percepite dallo Stato fino alla data medesima, a titolo di rimborso per spese di studi e progetti delle linee contemplate nell'articolo 1.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-della-sicil-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it